

Verulli



Comune Di Latina

Deliberazione n° 50 del 14/06/2016

OGGETTO : REGOLAMENTO PER IL COLLOCAMENTO DEI MINORI NEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI - APPROVAZIONE

L'anno 2016 il giorno QUATTORDICI del Mese di Giugno alle ore 13,10 presso la Sede Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIACOMO BARBATO

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 02 luglio 2015


con l'assistenza del Segretario Generale **DOTT. PASQUALE INCARNATO**

ADOTTA

LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ex art. 42 TUEL 18.08.2000 n. 267



ORIGINALE



Comune Di Latina

Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
N° : 293/2016 del 05/05/2016

SERVIZI ALLA PERSONA, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE SOCIALE DISTRETTUALE

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER IL COLLOCAMENTO DEI MINORI NEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
RESIDENZIALI - APPROVAZIONE**

Per quanto concerne la regolarità TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs 18.8.2000 n° 267, il sottoscritto esprime parere <u>FAVOREVOLE</u> Latina, li <u>05.05.2016</u> Il Responsabile del Servizio (Firma leggibile) <u>[Firma]</u> Il Dirigente Dott.ssa A. Galardo	VISTO IL SUB-COMMISSARIO <u>[Firma]</u> Latina <u>09/05/2016</u>
Per quanto concerne la regolarità CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 D.Lgs 18.8.2000 n° 267, il sottoscritto esprime parere <u>favorevole</u> Latina, li <u>16-5-2016</u> Il Responsabile del Servizio <u>[Firma]</u> IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Dott. Giuseppe MANZI	

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Anno: 2016 Cap.: _____ Art.: _____ Descrizione: _____

Somma Stanziata	_____
Somma Stornata	<u>SI</u>
Assestato	<u>SI</u>
Somma Pagata e Imp.	_____
Somma Disponibile	_____

Provvedere all'impinguamento di detto capitolo mediante storno dal Cap. _____ Art.: _____ della somma di:

 Euro: _____

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile della Spesa di Euro _____ con impegno a valere sull'intervento _____ registrato al numero _____ del bilancio corrente esercizio.

Visto il provvedimento che precede esso non comporta impegno di spesa

Latina, li 16-5-2016



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
 Dott. Giuseppe MANZI



Comune Di Latina

SEGRETERIA GENERALE

Parere ai sensi dell'Art. 97 del TUEL D.Lgs N° 267/2000 :

Favorevole

Sfavorevole

Latina, li 14/06/16

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Incarnato



Comune Di Latina

Su relazione della Dott.ssa Antonella Galardo, Dirigente del Servizio Servizi alla Persona, Programmazione e Progettazione Sociale Distrettuale

Premesso che:

le funzioni amministrative in materia di servizi sociali sono attribuite ai comuni ai sensi del D.P.R. n.616 del 24/07/1997 e del DLgs. n. 112 del 31/03/1998;

la L. n. 328 del 08/11/2000 detta le Linee Guida per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali attribuendo specifiche competenze ai comuni tra cui quelle rivolte alla tutela dei minori che versano in condizioni di abbandono o di grave disagio socio familiare;

la L. n.149 del 28/03/2001 stabilisce il diritto del minore alla propria famiglia e il diritto alla sua protezione e tutela con forme di affidamento familiare qualora la famiglia di origine sia di pregiudizio all'equilibrio psicofisico del bambino

sempre la citata Legge n.149/01 stabilisce che qualora non sia possibile l'affidamento familiare può subentrare l'inserimento in una comunità di accoglienza per disposizione dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 330 e 333 del C.C. o per esigenze di tutela individuate dal Servizio Sociale nella sua qualità di pubblica autorità ai sensi dell'art. 403 del C.C.;

Richiamata:

la L.R. n. 38 s.m.i. del 09/09/1996 "Riordino Programmazione e Gestione degli interventi e dei servizi sociali nel Lazio";

la L.R 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali;

la DGR n.124 del 24 marzo 2015 "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali nella Regione Lazio;

la DGR n.126 del 24.03.2015 "Modifiche alla DGR 1305/04- autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'art. 11 della L.R. 41/03- revoca delle DGR n.498/06, n.11/10, n.39/12. Revoca parziale della DGR n.17/11;

il Regolamento Generale in Materia di Servizi Sociali del Comune di Latina approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 42 del 14/10/2010;

Considerato che:

il Comune tramite i Servizi Sociali deve dare attuazione ai provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria che prevedono il collocamento dei minori in una struttura residenziale ai sensi degli artt. 330 e 333 del C.C.;

il Comune tramite i Servizi Sociali nella qualità di pubblica autorità qualora ravvisi situazioni di grave pregiudizio per i minori deve procedere ai sensi dell'art. 403 del C.C. a collocarli in un luogo sicuro e qualora non fosse possibile un affidamento familiare in una struttura residenziale ciò anche in assenza di una precisa disposizione dell'Autorità Giudiziaria e comunque fino all'emissione di un provvedimento da parte di tale Autorità;

ai minori stranieri non accompagnati in quanto ritenuti privi di tutela si applicano le norme stabilite per i minori garantendo agli stessi un luogo sicuro e di cura e pertanto qualora l'inserimento in struttura non fosse effettuato direttamente dalle Forze dell'Ordine il Comune tramite i Servizi Sociali provvede al collocamento degli stessi ciò anche in assenza di una precisa disposizione dell'Autorità Giudiziaria e comunque fino all'emissione di un provvedimento da parte di tale Autorità;

il Comune tramite i Servizi Sociali in tutte le situazioni riportate nei precedenti capoversi deve procedere ad individuare il servizio di accoglienza in cui collocare il minore e ad impegnare le somme occorrenti per il pagamento della relativa retta di ricovero;



Comune Di Latina

Ritenuto pertanto al fine di poter garantire la massima trasparenza e correttezza amministrativa di dover disciplinare attraverso uno specifico regolamento le modalità, le procedure e i criteri a cui attenersi per il collocamento dei minori nei servizi residenziali di accoglienza definendo nel contempo anche le funzioni e i compiti dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti, in coerenza con gli indirizzi e la normativa di settore nazionale e regionale;

Visto il "Regolamento per il Collocamento dei Minori per i Servizi di Accoglienza Residenziale" nel quale sono disciplinate le modalità, le procedure e i criteri a cui i Servizi Sociali del Comune di Latina dovranno attenersi;

Ritenuto ancora di dover istituire n° 2 Elenchi di Soggetti Qualificati alla Gestione di Strutture Residenziali per minori e/o madri con bambini e precisamente:

- Elenco dei Soggetti Qualificati alla Gestione di Strutture Residenziali per Minori e/o Madri con Bambini - Extra - Accreditamento -
- Elenco dei Soggetti Qualificati alla Gestione di Strutture Residenziali per Minori e/o Madri con Bambini - Accreditati

ai quali potranno fare domanda di iscrizione tutti quei Soggetti gestori di Strutture che intendono instaurare rapporti convenzionali con il Comune di Latina rinviando a successivo atto l'approvazione dell'Avviso Pubblico e dell'ulteriore documentazione necessaria per la formazione di tali elenchi;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

1) Di approvare il "Regolamento per il Collocamento dei Minori per i Servizi di Accoglienza Residenziale" nel quale sono disciplinate le modalità, le procedure e i criteri a cui i Servizi Sociali del Comune di Latina dovranno attenersi per il collocamento dei minori nei servizi di accoglienza residenziali, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di istituire n° 2 Elenchi di Soggetti Qualificati alla Gestione di Strutture Residenziali per minori e/o madri con bambini e precisamente:

- Elenco dei Soggetti Qualificati alla Gestione di Strutture Residenziali per Minori e/o Madri con Bambini - Extra - Accreditamento -
- Elenco dei Soggetti Qualificati alla Gestione di Strutture Residenziali per Minori e/o Madri con Bambini - Accreditati

ai quali potranno fare domanda di iscrizione tutti quei Soggetti gestori di Strutture che intendono instaurare rapporti convenzionali con il Comune di Latina;

3) Di stabilire che con successivo atto del Dirigente del Servizio verranno approvati l'Avviso Pubblico e l'ulteriore documentazione necessaria per la formazione di tali elenchi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Il Dirigente
Dott.ssa A. Galardo

con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs n. 267/2000

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Antonella Galardo, Dirigente del Servizio Servizi alla Persona, Programmazione e Progettazione Sociale Distrettuale, circa la regolarità tecnica (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere favorevole del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs n.267/2000);
- Visto il parere di conformità del Segretario Generale

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.



Comune Di Latina

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Comune Di Latina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal 16/06/2016 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

COMUNE DI LATINA
Il Responsabile del procedimento
SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO DELIBERE
Rag. Roberta NARDUZZI

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico dal _____ al _____ con il numero _____ di registro di repertorio.

Il Responsabile del procedimento

REGISTRATION SCHEMATA

REGOLAMENTO PER IL COLLOCAMENTO DEI MINORI NEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento intende disciplinare le modalità, le procedure, i criteri, a cui attenersi per il collocamento dei minori nei servizi residenziali di accoglienza (strutture residenziali) definendo le funzioni e i compiti dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti, in coerenza con gli indirizzi e la normativa di settore nazionale e regionale.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 – "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n. 59";
- L.R. 9 settembre 1996 n.38 e smi "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio assistenziali nel Lazio";
- L.R 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali;
- DGR n. 124 del 24 marzo 2015 "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali nella Regione Lazio;
- DGR 126 del 24.03.2015 "Modifiche alla DGR 1305/04- autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'art. 11 della L.R. 41/03- revoca delle DGR n.498/06, n.11/10, n.39/12. Revoca parziale della DGR n.17/11.

Comune di Latina
Allegato alla delibera di c.c.
n. 50 del 14/06/2016
IL SEGRETARIO GENERALE



COPIA CONFORME
Allegata alla Proposta
Deliberativa N° 293/2016
Assistente Sociale
Flora Vica

Art. 3
SERVIZI COINVOLTI

I Servizi coinvolti nell'attività oggetto del presente regolamento sono:

- Servizio - Servizi alla Persona, Programmazione e Progettazione Sociale Distrettuale - UOC Ufficio di Piano del Servizio - che si avvale del:
 - Servizio di Sostegno alla Genitorialità Infanzia e Adolescenza – Servizio esternalizzato del Comune di Latina;
 - Centro per la Famiglia - Servizio esternalizzato del Distretto Latina 2 Comune di Latina capofila;
- gli Organismi gestori dei servizi di accoglienza residenziale;
- i competenti Servizi Sanitari per tutte le situazioni che richiedono un intervento integrato dal punto di vista socio-sanitario.

Art. 4
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

I destinatari degli interventi di collocamento nei servizi di accoglienza residenziale sono i minori per i quali:

- l'Autorità Giudiziaria Minorile ha emesso un provvedimento in tal senso, ai sensi degli artt. 330 – 333 e seguenti del c.c., quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente;
- il Servizio Sociale, ai sensi dell'art.403 c.c nella sua qualità di Pubblica Autorità, disponga in tal senso nei casi in cui ravvisi una situazione di abbandono o grave pregiudizio per la quale si rende necessario procedere con estrema urgenza al collocamento del minore, dandone contestualmente tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria Minorile che, sulla base delle informazioni trasmesse e degli ulteriori approfondimenti sul caso, emetterà un provvedimento di conferma del collocamento o di dimissione;
- l'Autorità di Pubblica Sicurezza e il Servizio Sociale, anche in assenza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, rilevino che si tratta di Minori Stranieri non Accompagnati presenti sul territorio privi di tutela

Art. 5

FINALITA' E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Il collocamento nelle strutture di accoglienza risponde alle seguenti finalità:

- proteggere la relazione genitori-figli evitando che la condizione di pregiudizio e l'inadeguatezza dei comportamenti genitoriali possano produrre fratture irreversibili e danni nello sviluppo evolutivo del minore;
- assicurare al minore un ambiente di vita caratterizzato da relazioni affettive personalizzate, in grado di proteggerlo e tutelarlo, garantendo una condivisione della quotidianità capace di orientare in senso educativo ogni suo aspetto;
- integrare i ruoli genitoriali, temporaneamente indeboliti o compromessi, attraverso azioni che assicurino al minore le condizioni più adeguate per la sua crescita;
- sostenere il processo di rinforzo delle funzioni genitoriali, mantenendo una presa in carico socio sanitaria finalizzata al superamento delle difficoltà nella prospettiva della riunificazione familiare;
- garantire ai minori gli interventi psico-educativi che si rendano necessari in particolare nella fase di separazione dalla famiglia di origine o in eventuali fasi critiche, successive.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive ed educative, nonché riparazione degli eventuali danni subiti, restituendolo al suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti idoneo allo svolgimento della funzione genitoriale in modo adeguato ai bisogni specifici del minore.

I servizi di accoglienza residenziale sono finalizzati alla cura, protezione e tutela dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare prevalentemente a fini *riparativi* in situazioni di rischio o danno *evolutivo* che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare e quando non è possibile affidare il minore, anche temporaneamente, a famiglie rese disponibili (art.2, comma 2, L. 149/01).

Art. 6

SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

Le strutture di accoglienza, di cui alla DGR n. 1305/04 modificata ed integrata con DGR n.126 del 2015, di applicazione della L.R. 41/03, prevedono le seguenti articolazioni:

Casa famiglia

Secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 1 lettera a) e dall'art. 6 comma 1 lettera a) della L.R. 41/03, le case famiglia per minori sono struttura di tipo familiare destinata ad accogliere minori anche di sesso e di età diversa, anche disabili, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il piano personalizzato. Le case famiglia, caratterizzate dalla presenza di operatori, quali figure parentali, si propongono di sostenere il processo evolutivo dei minori mediante un'organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare che permetta relazioni stabili e affettivamente significative.

Gruppo appartamento

Secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 1 lettera b) e dall'art. 6 comma 1 lettera b) della L.R. 41/03, il gruppo appartamento è una struttura a carattere comunitario, che possiede i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civili abitazioni, destinato ad accogliere fino ad un massimo di 8 minori anche di sesso ed età diversi, anche disabili, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il piano personalizzato. Il gruppo-appartamento è caratterizzato dalla flessibilità organizzativa e dalla partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio al fine di instaurare un clima di interrelazioni che stimoli l'acquisizione di comportamenti autonomi e differenziati.

Comunità educativa di pronta accoglienza

Secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lettera c) della L.R. 41/03, la struttura di tipo comunitario è caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori, massimo 12, con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. Tale tipologia presenta una forte componente di contenimento in ragione dell'emergenza e della problematica specifica (area penale, disagio minorile, problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento), che sono trattate da un'equipe multidisciplinare in collaborazione con gli operatori della struttura. Le comunità di pronta accoglienza sono disponibili 24 ore su 24 e per un tempo massimo di 30 giorni, durante i quali oltre ad assicurare l'assistenza, attivano la collaborazione tra i vari servizi del territorio per garantire al minore una sistemazione stabile post-assistenza.

Nei casi in cui l'inserimento del minore deve avvenire insieme alla propria madre o lo stesso debba seguire la madre in collocamenti a sua tutela, l'inserimento può essere effettuato nelle succitate strutture oppure in quelle per donne in difficoltà di cui all'allegato "B" parte V.b1 della DGR.126 del 2015.

Art. 7

FUNZIONI DEI SERVIZI

I servizi di cui all'art. 3 del presente Regolamento svolgono le seguenti funzioni:

- *Servizio- Servizi alla Persona, Programmazione e Progettazione Sociale Distrettuale del Comune di Latina tramite la competente UOC:*
 - verifica ed autorizzazione delle richieste di collocamento e/o al proseguimento del collocamento già in essere;
 - istruttoria per l'individuazione del servizio di accoglienza;
 - predisposizione degli atti amministrativi e contabili;
 - monitoraggio e verifica dei collocamenti.

- Servizio di Sostegno alla Genitorialità l'Infanzia e l'Adolescenza e del Centro per la Famiglia:
 - presa in carico ed elaborazione del progetto di collocamento del minore;
 - richiesta motivata di collocamento del minore alla UOC;
 - richiesta motivata di proseguimento del collocamento oltre il termine previsto;
 - inserimento del minore nella struttura individuata;
 - elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato per il minore di concerto con la struttura accogliente;
 - monitoraggio e verifica dell'intervento.

- Servizi di Accoglienza Residenziali:
 - dichiarazione di disponibilità all'accoglienza;
 - invio della documentazione richiesta;
 - procedura di ingresso del minore.
 - elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato per il minore di concerto con il Servizio Minori.

Art. 8

PROCEDURA PER IL COLLOCAMENTO

Il Servizio di Sostegno alla Genitorialità l'Infanzia e l'Adolescenza e/o il Centro per la Famiglia (di seguito Servizi Minori) che hanno in carico il minore in tutti i casi previsti all'art. 4, provvedono ad

elaborare un progetto di intervento a tutela del minore che prevede il collocamento in un servizio di accoglienza residenziale, e richiedono la preventiva autorizzazione alla competente UOC del Comune di Latina. Nella richiesta, alla quale dovrà essere allegato il progetto di intervento, devono essere ben rappresentate le caratteristiche del minore e della situazione, al fine di poter individuare la struttura maggiormente rispondente ai suoi bisogni. La UOC procede ad esprimere il parere rispetto alla richiesta, individua la struttura, secondo le modalità previste nel successivo art. 9 ne dà comunicazione ai servizi e assume l'impegno di spesa. I Servizi Minori procedono all'inserimento del minore e provvedono a redigere, unitamente all'equipe della struttura, un Piano Educativo Individualizzato. I servizi minori svolgeranno un'attività di monitoraggio e verifica su ogni singolo inserimento con cadenza trimestrale, comunicando alla UOC con la medesima cadenza le risultanze di tale attività, al fine di valutare il proseguimento dell'inserimento e/o l'eventuale dimissione.

Nelle situazioni in cui, ai sensi dell'art. 403 del c.c., è necessario inserire il minore con estrema urgenza presso un servizio di accoglienza residenziale e ove non fosse possibile rispettare le modalità indicate nel presente articolo in quanto il collocamento avviene nelle ore notturne o in quelle di chiusura degli uffici comunali nonché nei giorni festivi, i Servizi Minori possono procedere ad effettuare detto collocamento individuando una delle strutture iscritte negli elenchi di cui al successivo articolo 9, con priorità a quelle presenti nell'Elenco dei Soggetti Accreditati che danno immediata disponibilità all'accoglienza, tenendo conto del rapporto qualità/prezzo e in subordino degli altri criteri individuati sempre nel successivo art. 9. I Servizi Minori dovranno dare, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello del collocamento, formale comunicazione alla UOC che provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa. Alla comunicazione di avvenuto inserimento dovrà essere allegata una dettagliata relazione dalla quale risultino il numero dei servizi residenziali di accoglienza contattati, che non potrà essere inferiore a tre, e le motivazioni per le quali è stato scelto di inserire il minore in quella specifica struttura tra quelle che avevano dato la disponibilità ad accoglierlo.

Per i minori stranieri non accompagnati il collocamento nei servizi di accoglienza residenziale viene fatto direttamente dalle Forze dell'Ordine in una struttura da loro individuata. Successivamente, a seguito della trasmissione della documentazione relativa al minore, si procederà alla presa in carico del caso da parte dei Servizi Minori e all'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento della retta di ricovero.

Art. 8 BIS

PROCEDURA PER IL PROSEGUIMENTO DEL COLLOCAMENTO

Nei casi in cui il minore già inserito in struttura debba continuare a restare collocato in un servizio di accoglienza residenziale oltre il periodo previsto nel Progetto di Intervento in quanto l'Autorità Giudiziaria non ha emesso alcun provvedimento che disponga le dimissioni dello stesso e/o non si sono ancora verificate le condizioni che permettono il rientro in famiglia, i Servizi Minori trasmettono alla UOC un aggiornamento del Progetto di Intervento chiedendo il proseguimento dell'inserimento. Al fine di non interrompere i rapporti affettivo/educativi che il minore ha instaurato con gli operatori del servizio di accoglienza residenziale con il contesto sociale allargato nonché per la continuità scolastica, il proseguimento del collocamento può essere mantenuto nella medesima struttura in cui il minore si trova inserito.

Art. 9

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA E CRITERI PER LA SCELTA

Il servizio di accoglienza residenziale in cui collocare il minore viene individuato tra quelle iscritte nei seguenti Elenchi:

- 1) Elenco dei Soggetti Qualificati alla Gestione di Strutture Residenziali per Minori e/o Madri con Bambini - Extra - Accreditemento -
- 2) Elenco dei Soggetti Qualificati alla Gestione di Strutture Residenziali per Minori e/o Madri con Bambini - Accreditati -

La scelta del servizio di accoglienza residenziale iscritto agli elenchi di cui al punto 1) in cui collocare il minore dovrà essere fatta in base ai seguenti criteri di priorità:

- fascia di età e sesso;
- tipologia di struttura;
- capacità di realizzare le attività previste nel progetto di intervento
- vicinanza territoriale;
- vicinanza/lontananza della struttura dal luogo di residenza della famiglia del minore;
- realizzazione di programmi multiculturali
- rapporto qualità/prezzo con riferimento ad eventuali servizi aggiuntivi o integrativi proposti;

In fase di prima applicazione del presente Regolamento e nelle more della formazione degli Elenchi di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo ai fini dell'individuazione del servizio di accoglienza residenziale in cui collocare il minore dovranno essere richiesti minimo cinque preventivi ai Soggetti gestori di tali servizi.

ART. 10

COMPITI DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

I servizi di accoglienza devono:

- stilare il Progetto Educativo Individualizzato in collaborazione con il servizio territoriale;
- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura del minore collocato, secondo quanto definito dal progetto condiviso con i servizi;
- sostenere ed aiutare il minore rispetto al mantenimento dei rapporti con la propria famiglia di appartenenza, secondo quanto delineato nel progetto.
- mantenere i rapporti con la famiglia d'origine del minore ritenuti più opportuni, e comunque definiti dal progetto di intervento .
- partecipare a tutte le attività di sostegno e verifica predisposte dal Servizio Minori e per casi in cui è previsto un intervento integrato dal punto di vista socio-sanitario.
- documentare il percorso di inserimento e permanenza nella struttura attraverso una relazione almeno trimestrale.
- stipulare, a propria cura e spese, una polizza di assicurazione a favore dei minori collocati nel caso di infortuni dagli stessi subiti.
- garantire tutte le prestazioni previste nella Carta dei Servizi

ART. 10

DIRITTI DEL MINORE

La Convenzione dell'ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989 all'art.27 sancisce che *“ogni minore ha diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale”* e quindi ha diritto:

- ad essere accudito, curato, protetto e tutelato primariamente dalla propria famiglia, quando questo non è possibile, occorre intervenire a salvaguardia del minore e il Comune, titolare delle funzioni socio-

assistenziali e socio-educative, è obbligato a porre in essere azioni di sostegno/tutela dello stesso attraverso l'attivazione di tutte le risorse istituzionali dedicate;

- ad una particolare cura nell'abbinamento con la risorsa comunitaria, al fine di una scelta che sia maggiormente corrispondente alle proprie caratteristiche e bisogni;
- ad essere ascoltato al compimento del 12° anno di età, o prima se ritenuto opportuno e a seconda della sua capacità di discernimento;
- a che l'intervento di collocamento nella struttura residenziale sia predisposto nel rispetto della normativa vigente garantendogli altresì un'adeguata preparazione ed un accompagnamento specifico in tutte le fasi del progetto;
- ad una effettiva coerenza degli stili relazionali, di accudimento ed educativi, anche quando vi sia stata pronuncia di sospensione o decadenza della potestà genitoriale;
- alla massima agevolazione possibile dei propri rapporti con il nucleo d'origine favorendo gli incontri anche attraverso i servizi dedicati.

All'atto del collocamento in una struttura di accoglienza, al minore viene richiesto, se ritenuto opportuno e a seconda della sua capacità di discernimento, di aderire e condividere i contenuti del Progetto di Intervento e, successivamente all'inserimento, a quelli del Progetto Educativo Individualizzato.

ART. 11

COMPITI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

La famiglia d'origine del minore collocato nei servizi di accoglienza ha i seguenti compiti:

- partecipare alle decisioni in merito alla collocazione in comunità, alla cura, ai trattamenti sanitari ed all'educazione del minore, salvo diversi provvedimenti presi dall'Autorità Giudiziaria Minorile, che possono definire le capacità della famiglia d'origine di partecipare al progetto, rispettandone le modalità ed i termini stabiliti.
- mantenere regolari rapporti con i figli rispettando le modalità di incontro concordate nel progetto generale;
- impegnare tutte le proprie risorse per favorire il rientro del minore in famiglia, utilizzando il supporto degli operatori.

La famiglia d'origine ha diritto ad avere tutte le informazioni riguardanti il minore, salvo diversa disposizione della A.G. Minorile e comunque sempre nell'esclusivo interesse del minore.

PAGINA NON SCRITTA

